

PERDITE SU CREDITI

Quando e quanto sono deducibili le perdite su crediti verso clienti? La Cassazione detta le linee guida di deducibilità delle perdite su crediti

di Mario Agostinelli

La recentissima giurisprudenza ha chiarito le linee guida per la corretta imputazione delle perdite su crediti derivanti dalla procedura concorsuale del cliente, stabilendo che saranno i criteri dettati dalle norme civili a stabilire i tempi di deduzione fiscale di tali oneri.

Come noto, le perdite su crediti sono deducibili ai sensi dell'articolo 101 comma 5 del TUIR se risultano da elementi certi e precisi ed in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.

Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.”

Ne deriva che le perdite su crediti sono deducibili se:

1. Risultano da elementi certi e precisi;
2. In ogni caso se il debitore è assoggettato a procedura concorsuali.

Fin da ora si precisa che, se in precedenti esercizi è stato stanziato un fondo svalutazione crediti allora la quota deducibile dell'esercizio di competenza della perdita sarà solamente la parte eccedente.

Inoltre, NON sono in ogni caso DEDUCIBILI le perdite afferenti:

3. Crediti derivanti da attività esenti o non soggette ad imposta (dividendi – plusvalenze PEX);
4. Crediti derivanti da attività non previste nell'atto costitutivo o nello statuto sociale.

Tanto premesso, uno degli aspetti più critici della normativa che disciplina la deduzione delle perdite su crediti risulta essere quello della esatta individuazione

del periodo di imposta in cui imputare le stesse perdite in caso di assoggettamento del debitore a procedure concorsuali.

Secondo la giurisprudenza e l'Amministrazione finanziaria, l'anno di competenza per operare la deduzione deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che il credito non può essere soddisfatto, perché è in quel momento che si materializzano gli elementi certi e precisi della sua irrecuperabilità.

Per quanto sopra esposto dalla normativa di cui al comma 5 dell'articolo 101 emerge che, la definitività della perdita fiscale si determina o con la sussistenza di elementi di certezza o con l'avvio della procedura concorsuale.

Si deve osservare che, la disposizione del comma 5 dell'articolo 101 del TUIR appare come una ripetizione di quanto già previsto dal primo comma dell'articolo 109 del TUIR, dove è stabilito che i componenti di reddito sono rilevanti nell'esercizio in cui è certa l'esistenza e determinabile oggettivamente l'ammontare.

Tanto osservato si rileva che, secondo parte della giurisprudenza e della dottrina, la sussistenza degli elementi probatori della perdita su crediti (gli elementi certi e precisi a cui fa riferimento il quinto comma dell'articolo 101 del TUIR), si perfeziona per **presunzione assoluta di legge** quando il debitore sia assoggettato ad una procedura concorsuale. Tale profilo interpretativo, tra l'altro non perfettamente consolidato, non appare poi così corretto ed invero sembra più opportuno ritenere che l'avvio di una procedura concorsuale costituisca di per se una **presunzione "semplice"** della sussistenza della perdita la quale, poi ed in ogni caso, deve essere valutata nel quantum per determinare il presumibile valore di realizzo del credito.

E' quindi la procedura della quantificazione della presumibile perdita che determina, per conseguenza, la corretta imputazione temporale della perdita stessa. In tal senso si è espressa, con la recente sentenza n. 9218 del 21 aprile 2011, la Suprema Corte di Cassazione che ha precisato che, la deducibilità delle perdite su crediti, un volta accertata la sussistenza del requisito della certezza della stessa perdita, che si presume nei casi di avvio di procedure concorsuali, dovrà essere espressa secondo le regole valide per la redazione del bilancio civilistico, per le quali i crediti devono essere iscritti secondo il valore di presumibile realizzazione ai sensi dell'articolo 2426 n. 8 del cod. civ..

La suprema Corte individua quindi i criteri da adottare per individuare i periodi di imposta in cui imputare le perdite al verificarsi di casi oggettivi di perfezionamento

della perdita, che come detto si presumono sussistenti nel caso di avvio di procedure concorsuali, i quali non potranno che riferirsi a quelli di natura civilistica che a ben vedere non attribuiscono all'amministratore una discrezionalità arbitraria nella determinazione delle valutazioni da esprimersi nella redazione del bilancio ma, semmai, una discrezionalità tecnica ispirata alla predisposizione del bilancio finalizzata ad una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società nonché alla rappresentazione delle cause generanti il risultato economico di esercizio.

Sarà pertanto il criterio del presumibile valore di realizzo sulla base del quale dovranno essere determinate le perdite su crediti, in caso di attivazione delle procedure concorsuali, che dovrà essere applicato per la determinazione dei periodi di imposta in cui correttamente imputare le dette perdite.

Al fine di semplificare quanto sopra si propone una road-map operativa adottabile per la rilevazione delle perdite su crediti in caso di avvio di procedura concorsuali.

Descrizione	Civile	Fiscale
<p>Ai primi seri indizi di rischio di insolvenza del cliente, che a ben vedere dovranno inevitabilmente essere rilevati prima del perfezionamento dell'avvio dell'eventuale procedura concorsuale</p>	<p>Si deve rilevare, secondo ragionevole giudizio, la presunta perdita del credito mediante un accantonamento svalutazione perdite su crediti.</p>	<p>La svalutazione è rilevante fino a concorrenza dell'0,50% dei crediti</p>
<p>Al perfezionamento dell'avvio della procedura concorsuale si dovrà procedere alla verifica degli elementi che quantificano la "definitiva perdita"</p>	<p>Nell'esercizio del perfezionamento della procedura concorsuale l'amministratore dovrà rilevare la perdita ritenuta definitiva tenendo conto:</p> <p>5. Per il concordato che lo stesso deve assicurare almeno il 40% del pagamento dei crediti non privilegiati o garantiti e il 100% dei crediti privilegiati e garantiti;</p> <p>6. Per la procedura di fallimento che lo stesso consentirà livelli di riscossione con ogni probabilità inferiori a quelli di cui sopra e comunque in funzione della situazione patrimoniale del fallito</p>	<p>Ai sensi dell'articolo 101 comma 5 la perdita è certa al momento in cui il cliente è assoggettato a procedura concorsuale;</p> <p>la perdita sarà comunque rilevante nei limiti delle rilevazioni effettuate in bilancio, che dovranno sempre tenere conto del presumibile valore di realizzo.</p> <p>E' evidente che per importanti perdite su crediti assume importanza in Nota integrativa esprimere gli elementi di convincimento del valore della perdita.</p>

I Criteri di valutazione civili dei crediti

Se quindi l'imputazione temporale delle perdite su crediti deve essere attuata mediante la corretta applicazione dei principi contabili di competenza, ne deriva la necessità di esaminare i criteri di valutazione civilistici dei crediti.

Le norme di cui all'articolo 2423-Bis, con riferimento ai criteri di valutazione dei crediti indicano due principi:

7. gli oneri rilevano secondo il criterio di competenza;
8. si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza ancorché conosciuti successivamente alla data di bilancio.

A questi due criteri di valutazione si aggiunge quello indicato dal numero 8 dell'articolo 2426 che stabilisce che i crediti devono essere iscritti secondo il "presumibile valore di realizzazione".

Quest'ultimo criterio impone al redattore del Bilancio di effettuare una valutazione di stima della possibilità di concreta realizzazione dei crediti iscritti in bilancio, valutazione che dovrà essere esercitata con riferimento a ciascun credito iscritto in bilancio.

Tale criterio di valutazione si distingue quindi da quello indicato dal numero 4 dell'articolo 2423-bis, che fa riferimento al concetto di svalutazione dei crediti, laddove l'amministratore dovrà apprezzare non solo le perdite di competenza dell'esercizio ancorché conosciute nell'esercizio successivo, ma anche gli indizi e le informazioni che depongono per la "ragionevole" sussistenza di rischi o perdite in ordine alla realizzazione di un credito.

E' la corretta iscrizione dei crediti in bilancio che detta la modalità di rilevazione economica delle perdite su crediti.

Si dovranno svalutare i crediti mediante iscrizione alla voce b10 d) "svalutazione dei crediti" quando secondo ragionevole giudizio si rilevino le condizioni di una futura perdita, mentre la definitività della stessa (al netto dei valori in svalutazione) deve essere rilevata in adozione dei criteri di valutazione di cui all'articolo 2423-Bis (competenza e prudenza) imputandola alla sottovoce "perdite su crediti" della voce "oneri diversi i gestione".

14 luglio 2011

Mario Agostinelli